



Sulla Governance digitale europea: una proposta di confronto



Carmelita Camardi

1. È giudizio abbastanza condiviso quello per il quale l'attività normativa dell'Unione europea si esprime attraverso atti e strumenti che non sempre riescono a raggiungere una dimensione sistematica, o quantomeno di completezza nella regolazione della materia volta per volta affrontata. Ciò è dovuto alla natura degli strumenti utilizzati, destinati ad inserirsi in modo più o meno vincolato nel tessuto degli ordinamenti nazionali; e perciò anche al conseguente contenuto delle norme, più inclini ad indicare obiettivi da perseguire che non strumenti tecnici idonei allo scopo.

Con riferimento al vasto tema della *Governance* digitale, questa valutazione può essere rivista in senso positivo, per il fatto che, probabilmente in ragione del carattere pervasivo dell'economia digitale rispetto a tutti gli ambiti dell'esperienza sociale, l'Unione si è sforzata per un verso di concepire Atti programmatici e/o strategici; per altro verso di incidere in maniera più efficace e cogente sugli ordinamenti nazionali attraverso l'uso massiccio dei regolamenti, piuttosto che delle direttive.

Ad oggi, infatti, ed a fronte dell'ultima dichiarazione strategica, quella sul *Decennio digitale europeo: obiettivi digitali per il 2030*¹, preceduta da una *Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale del 26 gennaio 2022*², il progetto di *governance* dell'economia digitale prende forma in maniera più compiuta, tanto più che un buon numero di regolamenti hanno preso vigore o stanno per prenderlo con attenzione a quasi tutti gli elementi del mercato dei dati e del mercato degli scambi digitali.

È perciò possibile tracciare una pista analitica per lo studioso che voglia cimentarsi nella ricostruzione delle linee guida di questo progetto.

¹ Che ha preso corpo con la DECISIONE (UE) 2022/2481 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030, visibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2481&from=EN>.

² Al link <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles>.

2. Un primo tema attiene certamente alla rilevanza da attribuire alla citata Dichiarazione sui diritti e principi digitali. A parte il profilo relativo al valore dello strumento utilizzato – una dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione – non c'è dubbio che il testo incide sulla definizione del contenuto dei principi generali della materia, individuabili quale supporto dei principi e dei diritti di cui alla Carta di Nizza, dei quali rappresenterebbero una sorta di declinazione digitale.

Ed infatti, la dichiarazione di bandiera della strategia 2030, al di là delle affermazioni di rito, fa perno sulla persona³, e ribadisce perciò la primazia del principio personalistico dell'ordinamento giuridico europeo già sancito nella disciplina dei Trattati e della Carta. La dichiarazione non è priva di valore interpretativo. Disegnarne la rilevanza di principio nel contesto del *Bill of the rights* europeo nel progetto di governance digitale può essere oggetto di studio e di ricerca, specie dal punto di vista del diritto civile. Il percorso è segnato dai “capitoli” che scandiscono l'elencazione dei diritti e principi: la persona; solidarietà e inclusione; libertà di scelta; partecipazione allo spazio pubblico digitale; sicurezza, protezione e conferimento di maggiore autonomia e responsabilità; sostenibilità. E all'interno tutte le tematiche note, da quelle del lavoro, a quelle sui minori, all'accesso, e così via.

3. Questo tema conduce per via diretta alla disciplina dei dati personali, al GDPR, la cui valenza nel sistema di *governance* digitale continua ad essere primaria, quale rappresentazione formale del processo di evoluzione del diritto personale alla privacy dalla tutela della riservatezza alla protezione dell'interessato rispetto al controllo dei propri dati personali.

E tuttavia la indiscutibile – e sempre ribadita – primazia del GDPR quanto all'applicazione delle norme di protezione dell'interessato in qualunque contesto di elaborazione dei suoi dati egli si trovi, va riconfigurata e arricchita attraverso un'accurata correlazione con gli altri Regolamenti che frattanto l'Unione ha emanato per regolare il mercato digitale.

Il riferimento è ai diversi Atti entrati in vigore negli ultimi anni e concernenti sostanzialmente l'attività e la posizione delle infrastrutture tecnologiche di intermediazione – le piattaforme –, le cui *performance* da “giganti” danno vita alla maggior parte delle problematiche che oggi investono le esperienze personali e gli scambi commerciali in rete. Qui di seguito i più importanti:

- a) Regolamento 2019/1150 (UE), del 20 giugno 2019, significativamente intitolato alla promozione di Equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online*

³ *L'Europa mira a dare maggior forza alle imprese e ai cittadini in un futuro digitale incentrato sulla persona, sostenibile e più prospero* (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it#prossime-tappe).

- b) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, pubblicato il 27 ottobre 2022, in breve *Digital services act*
- c) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, pubblicato il 12 ottobre 2022, in breve *Digital market act*
- d) Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo alla *governance* europea dei dati, pubblicato il 3 giugno 2022, in breve *Data governance act*
- e) la Proposta COM(2022) 68 final, in breve *Data act*, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo
- f) la proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (COM(2021) 206 final)
Si inseriscono a pieno titolo nel sistema anche le discipline consumeristiche, con specifico riferimento agli scambi di beni e servizi digitali, quali disciplinati nelle Direttive apposite e nella Direttiva 2161/2019/UE, da poco recepita con D. Legislativo 7 marzo 2023, n. 26 (*New/green deal* dei consumatori).

4. Gli atti e provvedimenti indicati⁴ rappresentano il terreno ideale per sviluppare studi di diritto civile a carattere sistematico e dogmatico. Solo alcune suggestioni.

Innanzitutto sul piano dei diritti individuali, il rapporto tra Carte dei diritti e nuove Dichiarazioni degli stessi andrebbe indagato sotto il profilo della ricostruzione dello Statuto dei diritti della persona, e con riguardo al rapporto tra principi di tutela della persona e declinazioni del principio in fattispecie di diritti da esso desumibili. Il tema acquista interesse anche in relazione alla natura *soft* della Dichiarazione innanzi citata.

Ritorna poi sempre il tema della qualificazione giuridica dei dati. Le diverse discipline concernenti l'utilizzo e la condivisione dei dati ripropone le questioni legate alla rilevanza giuridica del loro "valore economico" in quanto elementi di uno scambio patrimoniale; e al tempo stesso del loro valore sociale come elementi portanti di altre operazioni – quelle appunto di condivisione anche "altruistica" – finalizzate ad obiettivi sociali, solidali o non patrimoniali. Si propone cioè una visione più complessa del valore dei dati, che supera la prospettiva del "petrolio" dell'economia moderna.

Ancora pregnante sul piano civilistico si ripropone il tema della gestione degli algoritmi e dell'Intelligenza artificiale. Anche qui, la complessità dei piani sui quali l'AI incide restituisce una tematica ampia e trasversale, che può aggregarsi attorno alla categoria del "rischio", declinata con riguardo ai diritti della persona, per un verso; e per altro verso con riguardo all'apparato di misure preventive e di rimedi che il consueto *approccio basato sul rischio* può suggerire; tenuto conto del bilanciamento tra tutela della persona

⁴ E altri se ne potrebbero aggiungere: Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche; la Direttiva SMAV.

e necessità di accompagnare la transizione digitale nella sua espansione nel mondo produttivo.

Circa gli sviluppi delle tematiche contrattualistiche, le discipline introdotte sui rapporti costituiti attraverso e nelle piattaforme di intermediazione apre prospettive analitiche sulle evoluzioni della disciplina dei contratti predisposti e contestualmente degli abusi che per tal via si perpetrano nei confronti degli utenti delle piattaforme. I cui connotati di debolezza – oggi si parla di vulnerabilità – si offrono ad una revisione delle categorie fin qui utilizzate per dare forma al tema delle asimmetrie: non più soltanto tra professionisti e consumatori, ovvero tra professionisti e imprese che operano in posizione di macroscopica dominanza; ma anche tra piattaforme e minori, anziani e altri soggetti che subiscono una posizione di soggezione non soltanto economica. Con tutte le conseguenze che questa fenomenologia può generare anche in altri ambiti, per es. quello dei rapporti tra genitori e figli.

Ci sono poi i problemi legati al “gigantismo” vero e proprio delle piattaforme: temi che lambiscono il diritto della concorrenza e nel far ciò presentano un impianto regolatorio incentrato sull’imposizione di obblighi di comportamento, e di rispetto degli utenti, secondo uno schema che richiama il tema del potere e delle cosiddette Autorità private, e perciò quello degli strumenti di amministrazione di quelle speciali disuguaglianze cui l’esercizio di un potere autoritario dà forma.

Su tutti questi e su altri temi, la Rivista si augura di aprire un proficuo confronto.